



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

AMBIENTE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 12 DEL 07/06/2025**

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA INTEGRATA AI CULICIDI IN AREE PRIVATE CON LA FINALITÀ DI PREVENIRE E CONTROLLARE LE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPiens).

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO SULLA PROPOSTA 2025/71 DELL'UFFICIO AMBIENTE:

Nome file: ALLEGATO A

sha256: 17082D56E32CC016D965EB67783B0969A2427B8423475255E9319263AAB876A3

Nome file: ALLEGATO B

sha256: 29E258E74A2C592F0DD3D2D6507871BD9595ACF5D2B3486AC17C7C2A1516FE6E

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: 999744183E2704B1802536B6A79149CC6BEA04FB35B51DC7E54638E77759CE5A

PREMESSO che nell'ultimo ventennio, il territorio nazionale è stato interessato da episodi rilevanti di malattie trasmesse da vettori, tra cui: epidemie di Chikungunya nel 2007 e 2017, un focolaio autoctono di Dengue in Veneto nel 2020 e numerosi casi di West Nile Virus nella Regione Veneto nel 2018 e 2022. Inoltre, è stato evidenziato un aumento costante nel tempo, in Italia e in tutta Europa, di arbovirosi di importazione che possono generare focolai autoctoni di malattia, con il rischio di diffusione endemica, contribuendo a situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi.

DATO ATTO che tali eventi costituiscono una minaccia concreta per la salute pubblica, determinando l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione delle zanzare nelle aree pubbliche e private, mediante l'adozione di misure strutturate, continuative e coordinate di prevenzione e controllo.

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale in materia di sorveglianza sanitaria e gestione dei casi, l'intervento prioritario per la riduzione del rischio è rappresentato dal controllo entomologico, con particolare riferimento alla lotta larvicida e alla rimozione dei focolai di sviluppo delle zanzare.

DATO ATTO, pertanto, della necessità di prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da artropodi vettori, con particolare riferimento alla zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e alla zanzara Comune (*Culex*

pipiens) - riconosciute responsabili della trasmissione di arbovirosi come Chikungunya, Dengue e West Nile Virus.

RISCONTRATA la necessità di attuare interventi a carattere preventivo e larvicida per contrastare efficacemente la proliferazione delle zanzare, estesi a tutto il territorio comunale, necessariamente anche in proprietà privata, oltre all'azione realizzata dall'Amministrazione comunale in area pubblica.

DATO ATTO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso generalmente nel periodo da aprile ad ottobre, e che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento degli esemplari adulti.

PRESO ATTO di quanto emerso in data 11/04/2025 in sede di incontro del Tavolo tecnico istituito presso l'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale", in cui è stata sottolineata l'importanza della comunicazione del rischio alla popolazione, indicando i corretti comportamenti da adottare per la prevenzione delle malattie trasmesse da tali insetti.

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi ordinari il suddetto fenomeno e valutata la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione degli insetti, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

EVIDENZIATO inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione e sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace.

STABILITA l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo che intercorre tra la data di pubblicazione ed il mese di ottobre, quale periodo favorevole allo sviluppo di detti insetti alla latitudine di riferimento del territorio, riservandosi comunque di stabilire eventuali ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in atto.

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare al fine di limitare i disagi alla cittadinanza ed a tutela della salute pubblica.

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, di concerto con l'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale", volte a informare e sensibilizzare la cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare.

VISTI:

- il R.D. n. 1265/1934 - Testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge n. 833/1978 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.P.R. n. 392/1998 sui presidi medico-chirurgici;
- l'art. 7-bis e l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Enti Locali;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- il D.lgs. n. 179/2021 in materia di disciplina sanzionatoria per i biocidi;

- il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
- il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);
- le deliberazioni regionali in materia di arbovirosi, in particolare le D.G.R. n. 324/2006, n. 174/2019, n. 207/2020, n. 12/2021, n. 100/2022, n. 389/2023, n. 346/2024, n. 421/2025;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 57 del 12/05/2003;
- la deliberazione della giunta comunale n. 152 del 07/06/2011 di determinazione dell'importo delle sanzioni a regolamenti comunali;
- la propria ordinanza n. 8 del 27/05/2024.

ORDINA

nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2025:

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza (privati cittadini, proprietari di immobili ad utilizzo proprio o di terzi, amministratori condominiali, albergatori, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti, compresi terrazzi, balconi e lastri solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemare i materiali in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedendo nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
2. procedere autonomamente ad eseguire disinfezioni periodiche dei focolai larvali.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, con periodicità non superiore a 5 giorni;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, di:

1. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfezione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, site in vicinanza dei centri abitati di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti antilarvali programmati.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

All'interno del **cimitero**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono per quanto possibile essere svuotati dai ristagni d'acqua e contenere sabbia umida. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI'

che eventuali trattamenti **adulticidi** possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria, in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza e non a scopo preventivo, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare. In particolare, si evidenziano le seguenti raccomandazioni e precauzioni da adottare:

1. le operazioni di disinfezione dovranno essere realizzate tramite ditte specializzate regolarmente autorizzate, ottemperanti ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel D.M. 274/1997, con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api (verifica presenza apiari nel raggio di 300 m);
2. siano utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o PMC (Presidi Medico Chirurgici) regolarmente autorizzati ed idonei ad essere impiegati in ambiente esterno per il controllo delle zanzare, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
3. i trattamenti siano effettuati nelle ore tra il crepuscolo e l'alba;
4. evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione; accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
5. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
6. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti all'aperto;
7. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
8. i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento superiore a 5 km/h e/o in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
9. i sistemi di distribuzione dei trattamenti dovranno essere utilizzati con i dovuti accorgimenti atti ad evitare la deriva o diretta irrrorazione del prodotto nelle proprietà confinanti, prestando particolare attenzione alla vegetazione posta negli spazi di confine;
10. nel caso di installazione ed uso di un **impianto automatico di distribuzione** di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi e di cui ai punti precedenti. Il proprietario dovrà darne comunicazione al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) ~~sottoscrivendo~~ allegando il modulo di dichiarazione di disinfezione adulticida con impianti automatici in area privata (**Allegato A**) debitamente sottoscritto, e provvedendo ad apporre avviso di trattamento dandone massima visibilità al pubblico (**Allegato B**) almeno 48 ore prima;

ORDINA INFINE

A tutti i destinatari della presente ordinanza, nel periodo di vigenza della stessa, di permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Per ciascuna delle violazioni accertate delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa stabilita in € 200,00 come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale", nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza, al fine di garantire la tempestiva divulgazione, venga adeguatamente resa nota mediante affissione all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, pubblicata sul sito web dell'Ente per tutto il periodo di validità ed eventualmente divulgata attraverso altri canali istituzionali;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale - Sede ed al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale", per quanto di rispettiva competenza.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di virus *Chikungunya*, *Dengue*, *Zika*, *West Nile*, *Usutu* ed altre arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare, tramite la ditta incaricata e su attivazione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, i trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai larvali, nonché adulticidi qualora ritenuto necessario, in aree pubbliche e private, potenziando l'attività informativa affinché i cittadini adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di contatto uomo-vettore e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali ed alle attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso l'attività sia stata svolta dal Comune.

INFORMA

che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.